Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Campania

Regione Puglia

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. **1099**.

Istituzione dei conservatori di musica di Castelfranco Veneto, Mantova, Messina, Salerno e Vicenza, con annesse scuole medie.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono istituiti, a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, i conservatori di musica di Castelfranco Veneto, Mantova, Messina, Salerno e Vicenza, con annesse scuole medie, già funzionanti come sezioni staccate. I conservatori di musica funzionano, altresì, con le seguenti scuole: Castelfranco Veneto: arpa, canto, organo e composizione organistica, pianoforte, viola, violino, violoncello, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone; Mantova: armonia e contrappunto, canto, pianoforte, violino, violino e viola, violoncello, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone; Messina: armonia, contrappunto, fuga e composizione, arpa, canto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, contrabbasso, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone; Salerno: armonia e contrappunto, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone; Vicenza: armonia, contrappunto, fuga e composizione, armonia e contrappunto, organo e composizione organistica, pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba e trombone.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1981
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. **114**.

Misure antidumping, provvisorie e definitive, messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, modificato con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25; 14 dicembre 1976, n. 847 e 21 dicembre 1978, n. 838;

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visti i trattati che istituiscono la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 112/78/CECA, 117/78/CECA, 118/78/CECA, 119/78/CECA, 120/78/CECA e 121/78/CECA del 18 gennaio 1978, 159/78/CECA, 160/78/CECA, 161/78/CECA del 27 gennaio 1978, 245/78/CECA del 2 febbraio 1978, 262/78/CECA e 263/78/CECA del 7 febbraio 1978, 307/78/CECA del 14 febbraio 1978 e 359/78/CECA del 20 febbraio 1978, concernenti l'istituzione dei dazi antidumping provvisori su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Cecoslovacchia, del Canada, della Polonia, della Spagna, del Giappone, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Bulgaria e dell'Australia;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 788/78/CECA e 789/78/CECA del 19 aprile 1978, 812/78/CECA del 21 aprile 1978, 843/78/CECA del 26 aprile 1978, 933/78/CECA del 2 maggio 1978, 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 e 1181/78/CECA del 31 maggio 1978, intese a prorogare le misure provvisorie antidumping messe in atto per le importazioni di taluni prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia, della Spagna e dell'Australia;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 714/78/CECA del 6 aprile 1978, 859/78/CECA del 27 aprile 1978, 931/78/CECA del 28 aprile 1978, 1716/78/CECA del 20 luglio 1978, intese a sospendere i dazi antidumping provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari del Giappone, della Cecoslovacchia, della Spagna e dell'Australia;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 790/78/CECA del 19 aprile 1978, 811/78/CECA del 21 aprile 1978, 932/78/CECA del 2 maggio 1978 e 1006/78/CECA del 18 maggio 1978, relative all'istituzione dei dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca e della Romania;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 1704/78/CECA del 19 luglio 1978, 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 e 1758/78/CECA del 26 luglio 1978, che hanno fra l'altro disposto — nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Polonia e della Spagna — l'istituzione dei dazi antidumping definitivi sulla base dell'art. 1 figurante in ciascuna delle citate raccomandazioni, nonchè la contemporanea sospensione dei predetti dazi in virtù dell'art. 3 indicato nelle raccomandazioni stesse;

Viste le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 2739/78/CECA del 23 novembre 1978, 1235/78/CECA dell'8 giugno 1978 e 165/79/CECA del 30 gennaio 1979, concernenti la sospensione dei dazi antidumping definitivi su taluni prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, della Romania e della Bulgaria;

Vista la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 77/329/CECA del 15 aprile 1977, relativa alla difesa contro le pratiche dumping, premi o sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'avviso di chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di ghise ematiti originarie del Canada pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C. 100 del 25 aprile 1978;

Vista la comunicazione della commissione delle Comunità europee del 31 dicembre 1977 relativa ai prezzi di base per alcuni prodotti siderurgici, e successive modificazioni;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la tariffa doganale comune delle Comunità europee, approvata con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 950/68/CEE del 28 giugno 1968, e successive modificazioni;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'importazione dei prodotti siderurgici sotto elencati, rientranti nell'ambito di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ed originari dei Paesi terzi appresso indicati, si applicano dazi antidumping provvisori in conformità delle disposizioni fissate nelle seguenti raccomandazioni adottate dalla commissione delle Comunità europee:

Raccomandazione 1	Paese di origine 2	Designazione della merce 3	Voce della tariffa doganale 4
a) n. 112/78/CECA del 18 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 17 del 21 gennaio 1978)	Cecoslovacchia e Corea del Sud	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, destinati alla rilaminazione	ex 73.08, Stat. da 010 a 490
b) n. 117/78/CECA del 18 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 19 del 24 gennaio 1978)	Canada	Ghise ematiti grezze di seconda fusione contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	ex 73.01-B, Stat. 270
c) n. 118/78/CECA del 18 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 19 del 24 gennaio 1978)	Polonia e Spagna	Lamiere di acciaio zincate con procedimenti diversi da quelli elettrolitici	ex 73.13-B-IV-c),Stat. 680 e 720
d) n. 119/78/CECA del 18 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 19 del 24 gennaio 1978)	Cecoslovacchia	Vergella e bordione	ex 73.10-A-I, Stat. 110
e) n. 120/78/CECA del 18 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 19 del 24 gennaio 1978)	Cecoslovacchia	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse dalle lamiere dette « magnetiche » *semplicemente laminate* a freddo, di spessore inferiore a 3 mm	ex 73.13-B-II-b) e c), Stat. 430, 450, 470 e 490
f) n. 121/78/CECA del 18 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 19 del 24 gennaio 1978)	Bulgaria, Cecoslovacchia e Giappone	Lamiere, diverse dalle lamiere dette « magnetiche », di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a caldo, dello spessore di 2 mm o più	ex 73.13-B-I-a), Stat. 170, 190, 210, 230 e 260
g) n. 159/78/CECA del 27 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 23 del 28 gennaio 1978)	Spagna	Profilati in ferro o in acciaio, semplicemente laminati o lavorati a caldo a U, a I o ad H	ex 73.11-A-I, Stat. 110, 120, 140 e 160
h) n. 160/78/CECA del 27 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 23 del 28 gennaio 1978)	Spagna, Repubblica democratica tedesca e Romania	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse dalle lamiere dette « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, di spessore di 2 mm o più	ex 73.13-B-I-a), Stat. 170, 190, 210, 230 e 260
i) n. 161/78/CECA del 27 gennaio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 23 del 28 gennaio 1978)	Giappone	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse dalle lamiere dette « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm	ex 73.13-B-II-b) e c), Stat. 430, 450, 470 e 490
l) n. 245/78/CECA del 2 febbraio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 37 del 7 febbraio 1978)	Giappone e Bulgaria	Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio	ex 73.08, Stat. da 010 a 490
m) n. 262/78/CECA del 7 febbraio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 39 del 9 febbraio 1978)	Polonia	Lamiere di ferro o di acciaio, diverse da quelle magnetiche, semplicemente laminate a caldo, di uno spessore di 2 mm o più	ex 73.13-B-I-a), Stat. 170, 190, 210, 230 e 260
n) n. 263/78/CECA del 7 febbraio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 39 del 9 febbraio 1978)	Giappone	Profilati di ferro o di acciaio, semplicemente laminati o estrusi a caldo a U, a I o ad H	ex 73.11-A-I-a), Stat. 110, 120, 140 e 160
o) n. 307/78/CECA del 14 febbraio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 45 del 16 febbraio 1978)	Australia	Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio	ex 73.08, Stat. da 010 a 490
p) n. 359/78/CECA del 20 febbraio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. 50 del 22 febbraio 1978)	Giappone e Repubblica democratica tedesca	Lamiere di acciaio zincate con procedimenti diversi da quelli elettrolitici	ex 73.13-B-IV-c), Stat. 680 e 720

Art. 2.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Corea del Sud indicati nella lettera *a*) del precedente art. 1, è reso definitivo in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 790/78/CECA del 19 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 106 del 20 aprile 1978).

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera *a*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla citata commissione con la raccomandazione n. 788/78/CECA del 19 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), è sospeso conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).

Art. 3.

In relazione all'avviso di chiusura della procedura antidumping pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C. 100 del 25 aprile 1978, il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti di origine canadese indicati nella lettera *b*) del precedente art. 1, cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione.

Art. 4.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera *c*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 812/78/CECA del 21 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 108 del 22 aprile 1978), cessa di avere effetto a decorrere dalla data della sua applicazione, a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 16 della raccomandazione n. 77/329/CECA adottata dalla citata Commissione il 15 aprile 1977 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 114 del 5 maggio 1977).

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera *c*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla raccomandazione numero 812/78/CECA richiamata al primo comma del presente articolo, è sospeso conformemente alla raccomandazione n. 931/78/CECA emanata dalla predetta Commissione il 28 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).

Art. 5.

I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 1 e successivamente prorogati dalla raccomandazione della commissione delle Comunità europee numero 788/78/CECA del 19 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), sono sospesi conformemente alla raccomandazione n. 859/78/CECA emanata dalla commissione stessa il 27 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 116 del 28 aprile 1978).

Art. 6.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera *f*) del precedente art. 1, è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Cecoslovacchia indicati nella lettera *f*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato e sospeso rispettivamente con le raccomandazioni numeri 788/78/CECA e 859/78/CECA richiamate nell'art. 5 del presente decreto, è reso definitivo in base alle disposizioni fissate da detta commissione con l'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera *f*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), è reso definitivo in base alle disposizioni fissate dall'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata al precedente comma.

Art. 7.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera *g*) del precedente art. 1 e, dalla commissione delle Comunità europee, successivamente prorogato con la raccomandazione n. 843/78/CECA del 26 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE numero L. 115 del 27 aprile 1978) e sospeso con la raccomandazione n. 931/78/CECA del 28 aprile 1978 « Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 120 del 4 maggio 1978), è reso definitivo in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione stessa con l'art. 1 della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).

Art. 8.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Spagna indicati nella lettera *h*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato e sospeso rispettivamente dalle raccomandazioni numeri 843/78/CECA e 931/78/CECA richiamate nell'art. 7 del presente decreto, è reso definitivo in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee con l'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata nel precedente art. 6.

I dazi antidumping provvisori, applicati nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca e della Romania indicati nella lettera *h*) del cennato art. 1, sono resi definitivi in conformità delle disposizioni adottate dalla predetta commissione con la raccomandazione n. 811/78/CECA del 21 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 108 del 22 aprile 1978).

Art. 9.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Bulgaria indicati nella lettera *l*) del precedente art. 1, è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 932/78/CECA del 2 maggio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 120 del 4 maggio 1978).

Art. 10.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Polonia indicati nella lettera *m*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con le raccomandazioni della commissione delle Comunità europee numeri 933/78/CECA e 1181/78/CECA del 2 e 31 maggio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE numeri L. 120 e L. 145 del 4 maggio e del 1° giugno 1978), è reso definitivo in conformità delle disposizioni fissate dall'art. 1 della raccomandazione n. 1704/78/CECA citata negli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Art. 11.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nelle lettere *i*), *l*) ed *n*) del precedente art. 1, è sospeso in conformità della raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 714/78/CECA del 6 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 94 dell'8 aprile 1978).

Art. 12.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari dell'Australia indicati nella lettera *o*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 971/78/CECA dell'11 maggio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 125 del 13 maggio 1978), è sospeso conformemente alla raccomandazione della commissione stessa n. 1716/78/CECA del 20 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE numero L. 198 del 22 luglio 1978).

Art. 13.

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari del Giappone indicati nella lettera *p*) del precedente art. 1 e successivamente prorogato con la raccomandazione della commissione delle Comunità europee n. 789/78/CECA del 19 aprile 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 106 del 20 aprile 1978), è reso definitivo in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione stessa con l'articolo 1 della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 198 del 22 luglio 1978).

Il dazio antidumping provvisorio, applicato nei confronti dell'importazione dei prodotti originari della Repubblica democratica tedesca indicati nella lettera *p*) del precedente art. 1, è reso definitivo in conformità delle disposizioni emanate dalla citata commissione con la raccomandazione n. 1006/78/CECA del 18 maggio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 131 del 19 maggio 1978).

Art. 14.

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente art. 2 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Corea del Sud, è sospesa in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 2739/78/CECA del 23 novembre 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 330 del 25 novembre 1978).

Art. 15.

L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dai commi secondo e terzo dell'art. 6, dal primo comma dell'art. 8 e dell'art. 10 del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia, del Giappone, della Spagna e della Polonia, è sospesa in conformità delle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1704/78/CECA del 19 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 195 del 20 luglio 1978).

Art. 16.

L'applicazione dei dazi antidumping definitivi, previsti dal primo comma dell'art. 6 e dall'art. 9 del presente decreto per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Bulgaria, è sospesa conformemente alle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 165/79/CECA del 30 gennaio 1979 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 22 del 31 gennaio 1979).

Art. 17.

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal precedente art. 7 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Spagna, è sospesa in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1758/78/CECA del 26 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 203 del 27 luglio 1978).

Art. 18.

L'applicazione del dazio antidumping, definitivo, previsto dal secondo comma del precedente art. 8 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari della Romania, è sospesa in conformità delle disposizioni emanate dalla commissione delle Comunità europee con la raccomandazione n. 1235/78/CECA dell'8 giugno 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 153 del 9 giugno 1978).

Art. 19.

L'applicazione del dazio antidumping definitivo, previsto dal primo comma del precedente art. 13 per l'importazione dei prodotti siderurgici originari del Giappone, è sospesa conformemente alle disposizioni adottate dalla commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 3 della raccomandazione n. 1715/78/CECA del 20 luglio 1978 (« Gazzetta Ufficiale » CE n. L. 198 del 22 luglio 1978).

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dalle diverse decorrenze stabilite nelle rispettive raccomandazioni della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **115**.

Modificazioni allo statuto della Società nazionale di scienze, lettere ed arti, in Napoli.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2 e 22 dello statuto della Società nazionale di scienze, lettere ed arti, in Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 866.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1981
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 78

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Minervino Murge (Bari) si è determinata da tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 23 dicembre 1980 e dell'8 e 16 gennaio 1981 risultavano infruttuose.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 2 e 4 febbraio u.s., a seguito di convocazione all'uopo disposta dal prefetto, ma anche tali riunioni riuscivano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva — con decreto del 9 febbraio 1981, fatto notificare a tutti i consiglieri — una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con la esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto le relative sedute, fissate per il 14 e 18 febbraio 1981, risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Minervino Murge, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma lo unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Minervino Murge (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cataldo Leone.

Roma, addì 19 marzo 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Minervino Murge (Bari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Minervino Murge (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cataldo Leone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

ROGNONI

(2013)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), eletto nella consultazione elettorale del 7-8 giugno 1980, non è riuscito a provvedere all'essenziale adempimento della elezione del sindaco e della giunta.

Il civico consesso si riuniva in prima ed in seconda convocazione, rispettivamente, nei giorni 5 e 13 settembre 1980 per la convalida degli eletti e per la nomina dei nuovi organi.

Nell'adunanza del 5 settembre si procedeva alla convalida degli eletti mentre in quella successiva del 13 settembre il consiglio, con delibera n. 22 e 23, provvedeva alla elezione del sindaco e della giunta.

I citati provvedimenti, dopo una preventiva richiesta di chiarimenti, venivano annullati per illegittimità dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo con decisione adottata nella seduta del 30 ottobre 1980.

Il consiglio comunale veniva nuovamente convocato per i giorni 8 e 15 novembre per provvedere alla elezione del sindaco e della giunta ma entrambe le sedute andavano deserte.

Un'ulteriore seduta del 22 novembre riusciva parimenti infruttuosa per mancanza del numero legale.

Il prefetto, al fine di porre il civico consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, rivolgeva ai singoli consiglieri espressa diffida a provvedere alla elezione degli anzidetti organi.

Anche tale tentativo non aveva esito positivo in quanto le riunioni del 24 e 31 gennaio andavano deserte

Il prefetto, allora, considerata l'urgente necessità di costituire gli organi ordinari del comune, disponeva — con decreto notificato a tutti i consiglieri — una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Le relative sedute, fissate per il 16 e 17 febbraio u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Della Corte.

Roma, addì 19 marzo 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Della Corte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

ROGNONI

(2014)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 gennaio 1981.

Approvazione del prospetto concernente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa previsto dall'art. 30, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, quarto e quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativi alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo dei predetti prospetti riguardanti le aziende autonome dello Stato;

Decreta:

E' approvato l'unito prospetto concernente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le aziende autonome dello Stato sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze previste dall'art. 30, quarto comma, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

PROSPETTO CONCERNENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME

(in miliardi di lire)

AZIENDA . .

Anno . . a tutto il . . trimestre

OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE

	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Aggiornate	Riscossioni a tutto il trimestre
	—	—	—
Vendita beni e servizi			
Allo Stato e ad altri enti del settore statale			
— Stato			
— Cassa depositi e prestiti			
— Cassa del Mezzogiorno			
— Aziende autonome			
Ad altri enti del settore pubblico allargato			
Ad altri			
Redditi			
Interessi attivi			
Altri			
Poste correttive e compensative			
Trasferimenti			
Dallo Stato e altri enti del settore statale			
— Stato			
— Cassa depositi e prestiti			
— Cassa del Mezzogiorno			
— Aziende autonome			
Da altri enti del settore pubblico allargato (*a*)			
Da famiglie			
Da imprese			
Dall'estero			
Altri incassi correnti			
Totale entrate correnti			

	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Aggiornate	Pagamenti a tutto il trimestre
	—	—	—
Personale in servizio			
Personale in quiescenza			
Acquisto di beni e servizi			
Dallo Stato e altri enti del settore statale			
— Stato			
— Cassa depositi e prestiti			
— Cassa del Mezzogiorno			
— Aziende autonome			
Da altri enti del settore pubblico allargato			
Da altri			
Interessi passivi			
Poste correttive e compensative			
Trasferimenti			
Allo Stato e altri enti del settore statale			
— Stato			
— Cassa depositi e prestiti			
— Cassa del Mezzogiorno			
— Aziende autonome			
Ad altri enti del settore pubblico allargato (*a*)			
A famiglie			
Ad imprese			
All'estero			
Altri pagamenti correnti			
Totale spese correnti			

OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE

	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Aggiornate	Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)
	—	—	—
Trasferimenti			
Dallo Stato e altri enti del settore statale			
— Stato			
— Cassa depositi e prestiti			
— Cassa del Mezzogiorno			
— Aziende autonome			
Da altri enti del settore pubblico allargato (*a*)			
Da famiglie			
Da imprese			
Dall'estero			
Ammortamenti			
Altri incassi in conto capitale			
Totale entrate in conto capitale			

	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Aggiornate	Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	—	—	—
Costituzione di capitali fissi			
Trasferimenti			
Allo Stato e altri enti del settore statale			
— Stato			
— Cassa depositi e prestiti			
— Cassa del Mezzogiorno			
— Aziende autonome			
Ad altri enti del settore pubblico allargato (*a*)			
A famiglie			
Ad imprese			
All'estero			
Altri pagamenti in conto capitale			
Totale spese in conto capitale			

(*a*) Specificare in calce al prospetto la provenienza o destinazione con riferimento agli enti di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 486.

OPERAZIONI FINANZIARIE

	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Aggiornate	Riscossioni a tutto il trimestre (competenza e residui)
	—	—	—
Prelievi da depositi bancari			
Riscossioni di crediti e anticipazioni			
— Dallo Stato			
— Dalla Cassa depositi e prestiti			
— Da altri			
Altre partite finanziarie			
Totale entrate da operazioni finanziarie			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			

	Previsioni di cassa annuali (competenza e residui) Iniziali	Aggiornate	Pagamenti a tutto il trimestre (competenza e residui)
	—	—	—
Versamenti su depositi bancari			
Partecipazioni azionarie e conferimenti			
Mutui e anticipazioni			
Altre partite finanziarie			
Totale spese da operazioni finanziarie			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

	Previsioni annuali di cassa Iniziali	Aggiornate	Risultati a tutto il trimestre
	—	—	—
1) Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno			
2) Fondi presso la Tesoreria statale all'inizio dell'anno			
3) Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno			
4) Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre			
5) Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre			
6) Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (3+4—5)			
7) Fondi presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento			
8) Fondi presso la tesoreria statale alla fine del periodo di riferimento			

(1920)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1981.

Revoca della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Si.Mo., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1979, n. 158, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Si.Mo. S.p.a., con sede in Monfalcone, quale società collegata con la S.p.a. Mario Maraldi, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori;

Visto il programma predisposto dal commissario dott. ing Luciano Dori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato con decreto ministeriale 24 dicembre 1980, su conforme parere del CIPI;

Considerato che in detto programma si propone la messa in liquidazione della Si.Mo. S.p.a. non essendo state individuate prospettive di risanamento;

Ravvisata l'opportunità di non prolungare l'esercizio dell'impresa predetta oltre il 31 marzo 1981;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 29 gennaio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Si.Mo. S.p.a., citata nelle premesse, è revocata a far data dal 31 marzo 1981 l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2073)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 681/81 della commissione, del 4 marzo 1981, relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

Pubblicato nel n. L 76 *del* 21 *marzo* 1981.

(77/C)

Regolamento (CEE) n. 682/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che adatta il meccanismo dei prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 683/81 del Consiglio, del 17 marzo 1981, che proroga il dazio provvisorio anti-dumping su l'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 684/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 685/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 686/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 687/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 688/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 689/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 690/81 della commissione, del 13 marzo 1981, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1981.

Regolamento (CEE) n. 691/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli caprine non nominate, della sottovoce 41.04 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 692/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 693/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 694/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 695/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 696/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 697/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 698/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 19 *marzo* 1981.

(78/C)

Regolamento (CEE) n. 699/81 del Consiglio, del 16 marzo 1981, che fissa, per le campagne 1980/1981 e 1981/1982, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi applicabile in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 700/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 701/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 702/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 703/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 704/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 705/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 706/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 707/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 708/81 della commissione, del 18 marzo 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi da proiezione fissa e agli apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione, della voce 90.09 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 709/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2729/79 e (CEE) n. 713/80 recanti applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2592/79 e (CEE) n. 649/80 che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

Regolamento (CEE) n. 710/81 della commissione, del 19 marzo 1981, recante adattamento, a seguito dell'adesione della Grecia, del regolamento (CEE) n. 2041/75, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 711/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 712/81 della commissione, del 19 marzo 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 713/81 della commissione, del 19 marzo 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 714/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 715/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 716/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Regolamento (CEE) n. 717/81 della commissione, del 19 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 74 *del* 20 *marzo* 1981.

(79/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 230, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il consigliere della Corte dei conti dott. Alessandro Le Noci è stato nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del dott. Bruno D'Elia, fino al rinnovo della commissione medesima.

(2046)

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri della giunta esecutiva dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna », in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 198, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, e sentito il Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 1° gennaio 1980 l'indennità di carica, a titolo di compenso fisso mensile lordo, spettante ai membri della giunta esecutiva dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna », in Milano, è stata determinata in L. 90.000; l'importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione dei predetti alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento è stato fissato in L. 20.000. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una stessa giornata.

(2011)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 », « 10 % - 1977/1987 » e « 12 % - 1978/1988 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6% - 1967/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6% - 1968/1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche),, « 6% - 1969/1989 » (1ª tranche), « 7% - 1970/1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7% - 1971/1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7% - 1972/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7% - 1973/1988 », « 8% - 1974/1984 », « 10% - 1975/1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10% - 1976/1986 » (1ª tranche), « 10% - 1977/1987 » (2ª emissione, 1ª tranche) e « 12% - 1978/1988 » (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1981, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, in Roma, piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1981, come di seguito indicato:

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1967/1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1968/1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1969/1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1970/1990 a premi »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1971/1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 7.500.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000;

Ultima tranche:

Estrazione a sorte di n. 22 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1972/1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 31 serie intere, per complessive L. 15.500.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1973/1988 »:

Estrazione a sorte di n. 16 serie intere, per complessive L. 16.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVE DELLO STATO - 8% - 1974/1984 »:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1975/1985 »:

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1976/1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% - 1977/1987 »:

2ª *emissione* - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie intere, per complessive L. 17.000.000.000.

Obbligazioni « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 12% - 1978/1988 »:

1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

(2025)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazionale salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Industriale di Lanzo, Lanzo (Torino), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teversola (Caserta), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), ora Indeni, è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomasa, con sede in Cagliari e stabilimento in Iglesias, è prolungata al 4 gennaio 1981. Si aplicano ai lavoratori sora indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia (Roma), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata a quarantotto mesi.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olchima S.p.a. Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Precisa di Teano (Caserta), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingred - Industrie grafiche editoriali di Aprilia (Latina), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS3/121 disinquinamento del porto di Napoli-impianto di depurazione di Nola-Marigliano, sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata a tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2022)

Riconoscimento in provincia di Trento del carattere sostitutivo delle attività industriali della società Pre-Putz, in Mezzolombardo.

Con decreto 20 febbraio 1981 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è riconosciuto nella provincia di Trento il carattere sostitutivo alle attività industriali della Società Pre-Putz, in Mezzolombardo (Trento).

(2020)

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(2021)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Maxima » di Riardo

Con decreto 5 marzo 1981, n. 2104, la S.p.a. dell'Acqua minerale Ferrarelle, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « Maxima », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1826)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel « V Automotor - Salone internazionale professionale per l'assistenza e la manutenzione dell'autoveicolo », in Torino.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « V Automotor - Salone internazionale professionale per l'assistenza e la manutenzione dello autoveicolo » che avrà luogo in Torino dall'8 al 12 aprile 1981

(2010)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato di usufrutto della rendita 5 % 1935 n. 284024 di nominali L. 5000 intestato a Lo Vero Anna Maria, nata a Giovinazzo (Bari) il 6 novembre 1920, moglie di De Gennaro Matteo, domiciliata in Molfetta (Bari), con annotazione che proviene dall'iscrizione 242168, annullata per traslazione e, come quella, l'usufrutto vitalizio spetta a: Fiorentini Rosa, nata a Gioia del Colle (Bari) il 29 febbraio 1892, vedova di Carabellese Domenico, domiciliato in Molfetta (Bari), g.ta domanda 17 ottobre 1951 del notaio Albenzio di Bari e testamento pubblico di Carabellese Domenico ricevuto il 10 dicembre 1949 dallo stesso notaio.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(1997)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 665, Mod. 25-A. — Data: 13 marzo 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Canestrelli Massimo, nato a Milano il 14 agosto 1917. — Titoli del debito pubblico: al portatore 8. — Ammontare capitale: L. 435.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1045,80	1045,80	1045,85	1045,80	1045,75	1045,75	1045,70	1045,80	1045,80	1045,80
Dollaro canadese	883,50	883,50	884,50	883,50	883,60	883,40	883,30	883,50	883,50	853,50
Marco germanico	498,85	498,85	498,90	498,85	498,80	498,80	498,75	498,85	498,85	498,85
Fiorino olandese	450,22	450,22	450,30	450,22	450,20	450,20	450,24	450,22	450,22	450,25
Franco belga	30,504	30,504	30,48	30,504	30,50	30,50	30,50	30,504	30,504	30,50
Franco francese	211,30	211,30	211,15	211,30	211,34	211,25	211,08	211,30	211,30	211,30
Lira sterlina	2344,55	2344,55	2345,50	2344,55	2343,47	2344,50	2343,80	2344,55	2344,55	2344,55
Lira irlandese	1820 —	1820 —	1818 —	1820 —	1820,65	—	1820 —	1820 —	1820 —	—
Corona danese	158,78	158,78	158,50	158,78	158,33	158,75	158,45	158,78	158,78	158,80
Corona norvegese	194,62	194,62	194,70	194,62	194,50	194,60	194,60	194,62	194,62	194,60
Corona svedese	228,08	228,08	227,80	228,08	228 —	228,05	228,05	228,08	228,08	228,10
Franco svizzero	545,39	545,39	545,40	545,39	545,65	545,40	545,30	545,39	545,39	545,40
Scellino austriaco	70,50	70,50	70,48	70,50	70,50	70,50	70,54	70,50	70,50	70,50
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,50	18,50	18,45	18,50	18,54	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,299	12,299	12,2950	12,299	12,55	12,30	12,30	12,299	12,299	12,30
Yen giapponese	4,945	4,945	4,9475	4,945	4,93	4,95	4,938	4,945	4,945	4,95

Media dei titoli del 1° aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74,125
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,250
» » » » 1-10-1979/81	99,025
» » » » 1-12-1979/81	98,550
» » » » 1- 5-1979/82	96,825
» » » » 1- 7-1979/82	97,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97 —
» » » » 1- 1-1980/82	97,900
» » » » 1- 3-1980/82	98,375
» » » » 1- 5-1980/82	96,825
» » » » 1- 6-1980/82	96,850
» » » » 1- 7-1980/82	97,275
» » » » 1- 8-1980/82	97 —
» » » » 1-10-1980/82	98,900
» » » » 1- 1-1980/83	97,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,050
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,025
» » » 12 % 1- 4-1982	94,900
» » » 12 % 1-10-1983	88,775
» » » 12 % 1- 1-1984	88,325
» » » 12 % 1- 4-1984	88,525
» » » 12 % 1-10-1984	88,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1045,75
Dollaro canadese	883,40
Marco germanico	498,80
Fiorino olandese	450,23
Franco belga	30,502
Franco francese	211,19
Lira sterlina	2344,175
Lira irlandese	1820 —
Corona danese	158,615
Corona norvegese	194,61
Corona svedese	228,065
Franco svizzero	545,345
Scellino austriaco	70,52
Escudo portoghese	18,52
Peseta spagnola	12,299
Yen giapponese	4,941

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che al n. 3 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di marzo 1981 viene pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 200, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a otto posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1980.

(2052)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che al n. 3 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di marzo 1981 viene pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1981, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 216, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a dieci posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1980.

(2053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1980, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 39, avrà luogo presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, come segue:

	Giorno	Ora
	—	—
da: Baracco Piergiorgio a: Delmastro Bruno .	6-5-81	8,30
da: Di Pietro Salvatore a: Postorini Gianfranco .	7-5-81	8,30
da: Perrino Antonio a: Volpicelli Cosimo Antonio	8-5-81	8,30

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(2034)

Diario delle prove pratiche del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Bologna.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1980, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 39, avrà luogo presso l'osservatorio astronomico di Bologna, sede Loiano (Bologna), come segue:

	Giorno	Ora
	—	—
da Barbuzza Fabio a: Iacomino Gennaro	20-5-81	8,00
da: Lalinga Leonardo a: Vizzari Prisco Giuseppe	21-5-81	8,00

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

(2035)

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1980, registro n 44 Istruzione, foglio n. 77, avranno luogo nei giorni 29 e 30 aprile 1981, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astrofisico di Catania sito in viale Andrea Doria, Città universitaria, Catania.

(2031)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 82, avranno luogo nei giorni 21 e 22 maggio 1981 a Roma, viale dell'Università, presso l'istituto di zoologia con inizio alle ore 8.

(2032)

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Bologna, specialità elettronica applicata.

La prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Bologna, specialità elettronica applicata, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 51, avranno luogo nei giorni 6 e 7 maggio 1981, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astronomico dell'Università di Bologna, via Zamboni, 33, Bologna.

(2036)

Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Bologna, specialità elettronica generale.

La prova scritta e pratica del concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Bologna specialità elettronica generale indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 51, avranno luogo nei giorni 3 e 4 giugno 1981, con inizio alle ore 8, presso l'osservatorio astronomico dell'Università di Bologna, via Zamboni, 33, Bologna.

(2037)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di preside nelle scuole medie statali con lingua d'insegnamento slovena.

Il sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia comunica che la prova scritta del concorso, per esami e titoli, ad un posto di preside nelle scuole medie statali con lingua d'insegnamento slovena, bandito con decreto del Sovrintendente in data 29 dicembre 1979, avrà luogo il giorno 15 maggio 1981 alle ore 8,30 presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo, 6.

(2039)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1980, n. **145.**

Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1.

Conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni

Al fine di realizzare la verifica ed il confronto sull'esercizio delle funzioni amministrative e sui risultati conseguiti da parte dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni e degli enti pubblici e degli enti locali operanti in Sicilia, ed agevolare il coordinamento dei rispettivi interventi, il presidente della Regione indice ogni biennio una conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Studi per il servizio informativo regionale ed il centro di elaborazione dati

E' istituito il servizio informativo regionale.

Il servizio informativo regionale provvederà alla conservazione, elaborazione e trattamento dei dati per il riordino e la gestione razionale delle attività della Regione, degli enti regionali e degli organismi da essa dipendenti, nonché per la razionalizzazione delle procedure amministrative e per la gestione del personale e dei dati contabili-finanziari.

Il servizio informativo regionale altresì, anche ai fini della costituzione della banca di dati regionali a servizio di tutte le pubbliche amministrazioni della Sicilia, provvederà all'archiviazione ed elaborazione, mediante apposito centro elettronico, dei dati demografici, economici e finanziari, amministrativi e di ogni altro dato di generale rilevanza sociale, connesso alle attività della Regione.

Ai fini della redazione di un progetto di base per l'istituzione ed il funzionamento del suddetto servizio e del correlativo centro di elaborazione dei dati è nominata, con decreto del presidente della Regione, una commissione di studio composta da cinque esperti nella materia, di cui almeno tre docenti universitari.

La commissione completerà i propri lavori entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai componenti della commissione, oltre all'eventuale trattamento di missione commisurato a quello previsto per i direttori regionali, compete, per ogni seduta, un compenso fissato con decreto del presidente della regione.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83 e 13 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

Art. 3.

Formazione professionale del personale

Al fine di promuovere la formazione ed il perfezionamento professionale del personale, l'amministrazione regionale organizza annualmente corsi di formazione, specializzazione settoriale, qualificazione e aggiornamento.

Per lo svolgimento dei predetti corsi l'amministrazione regionale potrà avvalersi, in base ad apposite convenzioni, del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno-Formez, delle Università siciliane nonché dell'ISIDA, dell'ISAS e dell'ISVI.

Le convenzioni di cui al comma precedente sono approvate con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

Gli indirizzi, i temi ed i programmi dei corsi di cui al presente articolo sono fissati, previo parere delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

Criteri organizzativi

Ogni triennio, anche di seguito agli adempimenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, il governo della Regione, al fine di determinare i relativi criteri, definirà, a seguito di contrattazione con i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le questioni relative, all'organizzazione del lavoro, alla gestione, utilizzazione e mobilità del personale, all'articolazione dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, alla formazione professionale.

Il governo regionale definirà, inoltre, sentite le predette organizzazioni sindacali, i criteri relativi al numero e alle competenze dei gruppi di lavoro per ciascun ramo di amministrazione.

Art. 5.

Consiglio di direzione

Il numero dei dipendenti dell'amministrazione regionale componenti il consiglio di direzione, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è stabilito in otto, di cui metà eletti, con voto limitato, da tutto il personale del relativo ramo di amministrazione e metà nominati dal capo dell'amministrazione, assicurando la presenza di almeno un dipendente per ogni direzione o ufficio equiparato.

Con decreto del presidente della Regione, sentita la commissione per l'attuazione della riforma dell'amministrazione regionale, saranno fissate le norme per l'elezione dei componenti di cui al comma precedente.

Titolo II

RUOLI E QUALIFICHE DEL PERSONALE

Art. 6.

In attesa di una più organica disciplina dei ruoli del personale dell'amministrazione regionale, delle qualifiche e dei relativi profili professionali, della funzione dirigenziale, dell'accesso alle qualifiche e della mobilità del personale, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Qualifiche

L'art. 10 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« *Qualifiche.* — Il personale del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale è distinto nelle seguente qualifiche:

direttore regionale;
dirigente;
assistente;
stenodattilografo, operatore-archivista, dattilografo;
agente tecnico, commesso, operaio ».

Art. 8.

Dotazioni organiche

In attesa del completamento del decentramento e della riforma dell'amministrazione della Regione la tabella *B* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

Tabella B

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

Qualifica	Unità
Direttore regionale	26
Dirigente	450
Assistente	1.000
Stenodattilografo	50
Operatore-archivista	900
Dattilografo	400
Agente tecnico	250
Commesso	400
Operaio	50
Totale	3.526

Art. 9.

Corpo regionale delle miniere

La tabella L annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituita con la seguente:

Tabella L

CORPO REGIONALE DELE MINIERE

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico ingengere	16
Dirigente tecnico geologo	2
Dirigente tecnico geofisico	1
Assistente tecnico	28
Agente tecnico specialista di laboratorio	2
Totale	49

Il personale inquadrato in qualifiche del Corpo regionale delle miniere non più risultanti nella tabella di cui al presente articolo è trasferito nel ruolo del personale amministrativo della Regione conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

Art. 10.

Dotazione delle qualifiche tecniche

Le dotazioni complessive dei posti dei dirigenti tecnici ed equiparati e degli assistenti tecnici ed equiparati dei ruoli tecnici risultanti dalle tabelle annesse alle leggi regionali 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, 29 dicembre 1975, n. 88, 1° agosto 1977, n. 73 e 4 agosto 1980, n. 78, sono fissate, rispettivamente, in 600 ed in 900 unità.

Ferme restando le previsioni complessive di cui al comma precedente, le dotazioni numeriche dei rispettivi ruoli, possono essere rideterminate ogni biennio, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle esigenze dei servizi dell'amministrazione espresse dai relativi consigli di direzioni e del personale in servizio.

In sede di prima applicazione della presente legge, sarà provveduto nei modi previsti dal comma precedente all'attribuzione ai diversi ruoli tecnici dei nuovi posti istituiti ai sensi del presente articolo.

Art. 11.

Attribuzioni del direttore regionale

L'art. 12 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« *Attribuzioni del direttore regionale.* — Il direttore regionale esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti; provvede sulle materie a lui delegate dal capo dell'amministrazione e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività amministrativa; propone al capo dell'amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza dell'amministrazione; coordina l'attività dei gruppi di lavoro; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

In particolare, nell'ambito delle competenze della direzione cui è preposto, il direttore regionale predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e cura l'elaborazione delle proposte di variazione in corso di esercizio; propone l'assegnazione ai gruppi di lavoro dei dirigenti e dispone i movimenti del restante personale, ferme restando le competenze in materia del consiglio di direzione; provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il capo dell'amministrazione, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; vista le richieste di parere agli organi consultivi da sottoporre al capo dell'amministrazione.

Il direttore regionale, inoltre, può essere delegato, rispettivamente dal presidente della Regione, dall'assessore regionale alla presidenza — anche per gli affari allo stesso delegati — e dai competenti assessori regionali, a:

a) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal capo dell'amministrazione, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 200 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, a provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

b) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori, forniture e servizi, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 100 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

c) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto e del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

d) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 10 milioni, emanando i conseguenti provvedimenti finali;

e) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi, salvo quelli espressamente riservati al capo dell'amministrazione da specifiche norme, e salva in ogni caso la facoltà del capo dell'amministrazione di avocare i singoli affari;

f) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione che comportino impegni di spesa non superiore a 500 milioni di lire.

Il direttore regionale preposto alla segreteria generale assume la denominazione di segretario generale della presidenza della Regione e, oltre ai compiti indicati nei precedenti commi, cura il coordinamento delle questioni attinenti a problemi di carattere generale dell'attività amministrativa regionale, in attuazione di deliberazioni adottate al riguardo dalla giunta regionale e con proposte di iniziative al presidente della Regione ».

Art. 12.

Attribuzioni del dirigente

L'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« *Attribuzioni del dirigente* - Il Dirigente esercita funzioni di direzione, di impulso, di istruzione ed, eventualmente, di ispezione. Adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalle leggi o dai regolamenti e da delega del capo dell'amministrazione o del direttore regionale; propone al capo dell'amministrazione i singoli provvedimenti finali negli affari di competenza del gruppo; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

Il dirigente cui è conferita la funzione di dirigere il gruppo di lavoro, ferme restando le attribuzioni di cui al comma precedente, coordina gli affari attribuiti al gruppo normalmente mediante conferenze con gli altri dirigenti ed assistenti, e ne riferisce periodicamente al direttore regionale; vigila sul corretto adempimento degli obblighi di servizio da parte degli operatori del gruppo; sottopone in ogni caso al capo dell'amministrazione o al direttore regionale i provvedimenti finali relativi agli affari assegnati al gruppo formulando osservazioni sugli schemi proposti dagli altri dirigenti.

Ove ricorrano esigenze di funzionalità dell'azione amministrativa il dirigente del gruppo può proporre con richiesta motivata, l'avocazione dell'affare al direttore regionale, il quale può affidare la predisposizione e/o la proposta del provvedimento finale ad altro operatore, informando contemporaneamente il gruppo organizzazione e metodo.

Dei casi di avocazione e della relativa motivazione è data comunicazione nelle relazioni di gruppo di cui al primo comma del precedente art. 9 ».

Art. 13.

Attribuzioni dello stenodattilografo, dell'operatore-archivista, del dattilografo

L'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

« *Attribuzioni dello stenodattilografo, dell'operatore-archivista e del dattilografo* - Lo stenodattilografo, oltre alle mansioni previste per il dattilografo, disimpegna mansioni di stenografia a mano e a macchina provvedendo alla conseguente riproduzione dattilografica dei testi.

L'operatore-archivista disimpegna mansioni di archivio, di protocollo e di registrazione di atti, anche mediante l'impiego di macchine, e coadiuva nei compiti di istruzione contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti agli assistenti.

Il dattilografo disimpegna mansioni di copiatura a macchina e gli adempimenti direttamente connessi ».

Art. 14.

Mansioni degli agenti tecnici

Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'amministrazione regionale ed allo svolgimento delle mansioni di operatori telefonici, radiotelegrafisti, elettricisti, addetti agli impianti di condizionamento e ad altri compiti tecnici inerenti ai servizi dell'amministrazione.

La determinazione dei posti degli agenti tecnici per le diverse mansioni e le rispettive dotazioni numeriche sono fissate ogni biennio con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle esigenze dei servizi dell'amministrazione espresse dai relativi consigli e del personale in servizio.

Art. 15.

Accesso alle qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo

L'art. 22 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«*Concorso per le qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo* - Alle qualifiche di stenodattilografo, di operatore-archivista e di dattilografo si accede mediante pubblici concorsi, per esami, ai quali sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di primo grado.

Per accedere alle prove previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, per i concorsi per le qualifiche di stenodattilografo e di dattilografo, gli aspiranti debbono superare, rispettivamente, una prova preliminare di stenografia, consistente nella trascrizione sotto dettatura di un brano alla velocità di 80 parole al minuto e nella relativa dattiloscrittura, e una prova preliminare di dattilografia, consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità di 200 battute al minuto».

Art. 16.

Idoneità a svolgere le mansioni di stenodattilografo e di dattilografo

Salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686, per la presentazione della documentazione ivi disciplinata, per l'assunzione alle qualifiche di stenodattilografo e di dattilografo l'amministrazione regionale provvede direttamente ad accertare l'idoneità fisica all'esercizio continuativo ed incondizionato delle rispettive mansioni.

Lo stenodattilografo o il dattilografo che, nel corso del servizio, risulti non più idoneo, per infermità, all'espletamento delle mansioni relative alla qualifica posseduta, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alle qualifiche inferiori, è dispensato dal servizio conseguendo il diritto a pensione secondo le disposizioni vigenti.

Al dipendente collocato in qualifica inferiore ai sensi del comma precedente sono attribuiti, nel corrispondente livello, la classe e gli aumenti periodici secondo il maturato economico e il maturato *in itinere* di cui al successivo art. 29 conseguendo le ulteriori posizioni secondo lo sviluppo proprio del livello.

Art. 17.

Accesso alle qualifiche di agente tecnico e di commesso

L'art. 23 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«*Concorso per la qualifica di agente tecnico e di commesso* - Alla qualifica di agente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli o per esami, o per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola elementare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico e, per la specializzazione di addetto alla conduzione di autoveicoli, che siano, altresì, in possesso della patente di guida non inferiore al grado *D*.

L'esame consiste in un componimento di italiano ed in una prova pratica volta ad accertare l'idoneità tecnica necessaria per l'assolvimento delle mansioni connesse, rispettivamente, alla conduzione degli autoveicoli o all'esercizio o manutenzione degli impianti e delle macchine.

La nomina in prova per la specializzazione di addetto alla conduzione di autoveicoli è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Alla qualifica di commesso si accede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola elementare ed abbiano assolto all'obbligo scolastico».

Art. 18.

Mobilità verticale

Ai concorsi per l'accesso alle singole qualifiche sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso della qualifica immediatamente inferiore, con anzianità nella stessa di almeno tre anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta.

A favore del personale di cui al comma precedente, nonchè al personale dell'amministrazione regionale in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti, è riservato il quindici per cento dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità intera se la percentuale dia luogo ad una frazione superiore allo 0,50 per cento.

Le norme di cui al primo comma non si applicano per l'accesso alle modifiche tecniche.

Art. 19.

Commissioni esaminatrici e prove di esame

Salvo quanto altro previsto dalla normativa vigente, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, sono integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, anche su base provinciale, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. L'assegnazione ha luogo per sorteggio.

Nelle commissioni esaminatrici per concorsi per l'accesso alle qualifiche dell'amministrazione regionale uno dei componenti da scegliersi in base alle vigenti norme tra i dipendenti dell'amministrazione, è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza della designazione che dovrà pervenire entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta provvede con decreto il presidente della Regione.

Nella prima applicazione della presente legge, può essere prevista per specifici concorsi a posti di qualifica inferiore a dirigente, con deliberazione della giunta regionale, la sostituzione di alcune o di tutte le prove scritte previste dalle vigenti norme con prove pratiche o *tests* sulle materie oggetto di esame.

Art. 20.

Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici

Ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dell'amministrazione regionale compete un compenso lordo di lire 5000 per ogni seduta, integrato di lire 500 per ogni prova scritta o pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale. Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è fissato in lire 1000 per ogni concorrente ammesso al concorso. In ogni caso non può essere corrisposto, per la partecipazione alla commissione esaminatrice, un compenso complessivo inferiore a lire 200 mila lorde.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure di cui al precedente comma sono rideterminate annualmente con decreto del presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento, comunque, non può eccedere del 10 per cento le misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire 100.

Le misure di cui ai precedenti commi si applicano anche per la retribuzione complessiva delle prestazioni relative alle commissioni di esami che non abbiano concluso i propri lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Posti da mettere a concorso e conferimento dei posti disponibili

Ai fini di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è in facoltà dell'amministrazione regionale mettere a concorso, oltre i posti disponibili, anche quelli che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, fermo restando che le nomine a tali posti non possono essere conferite prima dell'effettivo verificarsi delle singole vacanze.

La facoltà prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, si applica, per l'amministrazione regionale, senza il limite di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Titolo III
STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 22.
Orario di lavoro

Per i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti ai ruoli previsti dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte, nonchè per i dipendenti del Corpo regionale delle foreste di cui alla tabella *A* annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, e successive modificazioni, l'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione e l'articolazione giornaliera dell'orario di servizio sono determinate, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, considerandosi giornata festiva altresì la ricorrenza del santo patrono, con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 23.
Prestazione di lavoro straordinario

I dipendenti dell'amministrazione regionale di cui al precedente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, sono tenuti ad effettuare, per particolari esigenze di servizio, prestazioni di lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate con decreto del capo dell'amministrazione su proposta del competente direttore regionale o equiparato, entro il limite dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 24.
Limiti mensili delle prestazioni di lavoro straordinario

A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo di 28 ore mensili per le qualifiche di agente ,tecnico, commesso, operaio e salariato e di 24 ore mensili per il restante personale.

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo di 32 ore mensili per:

1) i direttori regionali ed equiparati; i dirigenti ed equiparati, cui è conferita la funzione di direzione di gruppi di lavoro;

2) il personale addetto alla segreteria generale, all'ufficio legislativo e legale, alla direzione regionale del bilancio e del tesoro, per non più di tre unità per ciascun ufficio;

3) il personale addetto alle direzioni regionali ed uffici equiparati e alla direzione della Gazzetta ufficiale della Regione per non più di due unità per ciascun ufficio.

Per il personale addetto agli uffici posti alle dirette dipendenze del presidente della Regione possono essere autorizzate prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili per non più di tre unità.

Il personale addetto agli uffici di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite complessivo mensile di 540 ore per l'ufficio di gabinetto del presidente della Regione e di 432 ore per gli uffici di gabinetto degli assessori regionali.

Prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili possono essere autorizzate per i commessi nonchè per gli agenti tecnici addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio presso gli uffici di gabinetto e per non più di due unità di commessi e di agenti tecnici per ciascuno degli uffici di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma e al terzo comma.

Per i servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, con apposito decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente, e su conforme parere dei rispettivi consigli di direzione, particolari limiti, comunque non superiori ad un terzo di quelli generalmente fissati, per determinati contingenti di personale e per periodi di tempo limitati connessi alle particolari esigenze.

Art. 25.
Attitudini e capacità professionale

Per i dipendenti di cui all'art. 22 i gruppi organizzazione e metodo di ciascuna amministrazione curano la raccolta di idonei elementi conoscitivi concernenti i dipendenti assegnati all'amministrazione, relativi alla regolare osservanza degli orari di servizio, alle presenze, alla tempestività e diligenza nello svolgimento del carico di lavoro e ad ogni altro aspetto che, unitamente alle informazioni traibili dal fascicolo personale, siano atti a mettere in rilievo le attitudini e le capacità professionali di ciascun operatore e le eventuali preferenze lavorative.

Art. 26.
Giudizio di operatività

Annualmente il direttore regionale ed equiparato sottopone alle valutazioni del consiglio di direzione le risultanze delle relazioni di carico e di gruppo e gli elementi forniti dal gruppo organizzazione e metodo ai sensi dell'articolo precedente formulando le proprie proposte.

Sulla base delle risultanze e delle proposte il consiglio di direzione esprime un giudizio di operatività sulla attività di ciascun dipendente, documentata da atti di ufficio.

Il giudizio ha riguardo alla qualità e quantità del carico di lavoro espletato, all'impegno spiegato, alla presenza ed assiduità ed ai risultati conseguiti. Di tale giudizio deve essere data comunicazione al dipendente regionale interessato il quale può, eventualmente, avverso ad esso, inoltrare ricorso al presidente della Regione.

I giudizi di cui al precedente comma sono rilevanti ai fini dell'attribuzione di incarichi di responsabilità.

Per i direttori regionali ed equiparati la valutazione è effettuata dalla giunta regionale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, la valutazione negativa espressa ai sensi dei commi precedenti dà luogo alla non computabilità agli effetti della progressione economica nelle classi di stipendio e negli aumenti periodici dell'anno al quale la valutazione stessa si riferisce.

Ai fini della dispensa dal servizio, è considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti per la seconda volta nell'ambito di un triennio un giudizio di mancato rendimento.

Restano ferme le norme relative alle sanzioni disciplinari previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 27.
Trattamento economico

I dipendenti dell'amministrazione regionale di cui all'art. 22 sono inquadrati nei livelli retributivi e nelle qualifiche di cui all'allegata tabella *A*.

In ciascun livello sono attribuite le classi di stipendio di cui all'allegata tabella *B*. Dopo l'ultima classe stipendiale spettano aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe per ogni biennio di permanenza nello stesso livello.

Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge gli aumenti periodici di cui al comma precedente si applicano nella misura del 4 per cento.

Per i direttori regionali ed equiparati la progressione economica procede per scatti biennali del 4 per cento computati sul valore del relativo parametro.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono per situazioni particolari l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio, le misure iniziali e successive delle classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali in ragione del 2,50 per cento delle medesime.

Art. 28.
Attribuzione al personale dei livelli retributivi

Al personale di cui all'art. 22 in servizio successivamente alla data del 31 dicembre 1978 è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1979 o dalla data dell'assunzione o nomina, se successiva, il trattamento economico di cui all'articolo precedente con riguardo alla qualifica rivestita e secondo le seguenti corrispondenze per il personale da collocare nei livelli:

secondo livello: agenti tecnici, commessi, operai, salariati;
terzo livello: guardie forestali;
quarto livello: archivisti-dattilografi;

quinto livello: sottufficiali forestali;
sesto livello: assistenti;
settimo livello: dirigenti amministrativi;
ottavo livello: dirigenti tecnici.

Art. 29.
Attribuzione dei nuovi trattamenti economici

A ciascun dipendente di cui all'articolo precedente in servizio successivamente al 31 dicembre 1978, è attribuita, nell'ambito dei livelli retributivi o delle qualifiche di collocazione a decorrere dal 1° gennaio 1979 o dalla data di assunzione o di nomina se successiva, la classe di stipendio di cui alla tabella *B*, sulla base di quanto maturato economicamente in complesso (maturato economico complessivo = MEC) in relazione alla somma del maturato economico (ME) e del maturato *in itinere* (MIT).

Il maturato economico è costituito dall'importo dello stipendio in godimento o spettante alla data del 31 dicembre 1978, per classi di stipendio e/o aumenti periodici a qualsiasi titolo con esclusione degli assegni personali riassorbibili con la successiva progressione economica e dall'importo dei miglioramenti retributivi di cui al successivo art. 30.

Il maturato *in itinere* è costituito dal rateo di classe o scatto virtualmente maturato in conformità del sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978, in relazione al tempo trascorso dalla data di conseguimento della classe e/o dell'aumento periodico in godimento o spettante, da valutarsi secondo la formula

$$\frac{A \times C}{B} - D$$

in cui si considerano le seguenti voci:

A - differenza tra l'importo relativo alla classe di stipendio in godimento o spettante al 31 dicembre 1978 e quello relativo alla classe di stipendio successiva secondo il sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978. Nel caso di unica o ultima classe si considera la differenza tra la posizione stipendiale goduta o spettante e quella immediatamente successiva;

B - tempo intercorrente tra le classi di stipendio o le posizioni considerate nella lettera A, espresso in mesi;

C - anzianità posseduta nella classe o, per i dipendenti all'unica o ultima classe, nell'aumento periodico goduto o spettante alla data del 31 dicembre 1978 espressa in mesi;

D - importo degli eventuali aumenti periodici corrispondenti alla anzianità posseduta, al 31 dicembre 1978, nella classe di stipendio.

Qualora la differenza tra le due classi di stipendio di cui alla lettera A risulti inferiore al valore degli aumenti periodici e della relativa virtuale frazione, che potrebbero maturare nel tempo intercorrente fra le due classi, il valore di A è dato dall'importo complessivo degli aumenti periodici e dell'eventuale relativa frazione.

Sulla base delle disposizioni dei commi precedenti è attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico complessivo. L'eventuale eccedenza economica viene commutata in tempo e viene considerata anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive. La commutazione viene effettuata determinando il rapporto tra la stessa eccedenza economica e la differenza tra la posizione stipendiale attribuita e quella successiva e il tempo intercorrente tra le due posizioni stesse, ed esprimendo il valore risultante in mesi. Le frazioni di tempo superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.

L'eventuale differenza tra il maturato economico complessivo determinato ai sensi del primo comma e lo stipendio attribuito ai sensi del comma precedente è corrisposta in forma di assegno personale utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e di previdenza, da riassorbire con il conseguimento della classe o dell'aumento periodico successivi.

Art. 30.
Adeguamento delle retribuzioni

Ai dipendenti di cui all'art. 22 in servizio alla data del 1° gennaio 1979, sono atribuiti, a decorrere dalla stessa data, anche ai fini della determinazione delle classi stipendiali di cui alla tabella *B* e/o degli aumenti periodici:

un aumento mensile lordo di L. 33.333;

lire 800 annue lorde per ogni mese di servizio prestato nell'amministrazione regionale o comunque valutabile a tutti gli effetti presso la stessa amministrazione, ivi compreso per intero quello prestato presso le soppresse scuole professionali regionali;

le seguenti somme differenziate a seconda del livello retributivo o della qualifica di collocazione:

secondo livello: lire 12.000 mensili;
terzo livello: lire 20.487 mensili;
quarto livello: lire 32.047 mensili;
quinto livello: lire 36.512 mensili;
sesto livello: lire 52.514 mensili;
settimo livello: lire 72.562 mensili;
ottavo livello: lire 81.993 mensili;
direttore regionale ed equiparato: lire 158.842 mensili;
segretario generale: lire 250.233 mensili.

A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dipendente, anche ai fini della rideterminazione, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, delle classi di stipendio di ciascun livello e/o degli aumenti periodici spettanti, è attribuita, altresì, una somma pari alla retribuzione lorda di sei ore di lavoro straordinario diurno feriale nella misura spettante per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.
Inquadramento nei casi di passaggio di livello

Il personale che transiti da un livello retributivo ad altro, compreso il caso di avanzamento previsto dall'art. 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è inquadrato nel nuovo livello in base alla posizione economica immediatamente superiore a quella di provenienza ed al maturato *in itinere* di cui all'articolo 29.

Art. 32.
Compensi per il lavoro straordinario

La misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1979, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Importo classe stipendio} + \text{rateo } 13^{a} \text{ mensilità}}{175} \text{ maggiorato del } 15\,\% + \frac{\text{Indennità di contingenza al } 1^{\circ} \text{ gennaio}}{175}$$

Per il lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 e nei giorni festivi, la misura oraria dei compensi di cui al precedente comma è maggiorata del 30 per cento.

Le misure ottenute sono arrotondate per eccesso alle lire dieci.

Art. 33.
Indennità di guida

A decorrere dal primo gennaio 1979 l'indennità prevista dal n. 5 della tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è determinata in L. 50.000 mensili lorde.

Art. 34.
Trattamenti di missione

A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10, è elevata al 100 per cento. La facoltà di cui all'art. 3 della *legge regionale 20 febbraio 1979*, n. 10, comprende anche il rimborso delle spese di albergo all'estero sulla base delle corrispondenze previste dall'annuario internazionale degli alberghi.

A decorrere dalla data indicata al primo comma, le indennità previste dall'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, e successive modifiche, sono incrementate dell'80 per cento. Le stesse indennità saranno incrementate nella misura dell'80 per cento dell'aumento percentuale del prezzo della benzina super, a decorrere dal mese successivo alla data dell'aumento stesso, con provvedimento del presidente della Regione.

Limitatamente all'anno 1980, nella rideterminazione delle misure delle indennità di missione di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 10, dovrà tenersi conto anche degli incrementi intervenuti per le analoghe indennità dei dipendenti dello Stato nell'anno 1979, entro il limite complessivo di maggiorazione massima del 20 per cento.

La maggiorazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 8 agosto 1960, n. 35, va calcolata con riferimento alle misure giornaliere delle indennità di missione previste dal punto 3 della tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, da applicarsi anche per il trattamento orario.

Art. 35.

Quote di aggiunta di famiglia

Al personale della Regione siciliana in servizio od in quiescenza, dal 1° luglio 1980 le quote di aggiunta di famiglia competono nella stessa misura e secondo le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato.

Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in atto previste dalla legislazione regionale.

Art. 36.

Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della presidenza della Regione

L'ufficio stampa e documentazione previsto dall'art. 10 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, è posto alle dirette dipendenze del presidente della Regione ed è composto da tre giornalisti professionisti cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore-capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Al componente con maggiore anzianità di servizio presso l'ufficio è attribuita la funzione di coordinarne l'attività.

Nell'applicazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio i componenti dell'ufficio di cui al precedente comma siano demandati a prestare la propria opera nei giorni festivi, comprese le domeniche, agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dallo stesso contratto nonchè i compensi retributivi per le festività soppresse.

I componenti dell'ufficio stampa e documentazione, ferme restando le normali prestazioni di lavoro per cinque giorni alla settimana, sono tenuti a prestare lavoro straordinario, ove lo richiedano esigenze di servizio, fino alla misura massima prevista dal terzo comma del precedente art. 24.

Art. 37.

Personale destinato a servizi di interesse regionale

Nell'ambito della determinazione di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, si provvede anche alla fissazione dei contingenti di personale regionale da destinare agli uffici siti in Sicilia delle sezioni per la Regione siciliana della Corte dei conti, delle avvocature distrettuali dello Stato e del Ministero delle finanze per compiti di interesse regionale.

Art. 38.

Personale addetto alla custodia

Il personale addetto alla custodia degli immobili sedi di uffici dell'amministrazione regionale che usufruisce di alloggio di servizio è tenuto alla custodia continuativa dell'immobile allo stesso affidato.

Art. 39.

Patrocinio legale

Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità.

Art. 40.

Permessi per attività sindacale

I dipendenti dell'amministrazione regionale componenti di organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione regionale possono essere autorizzati ad assentarsi dall'ufficio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modifiche, entro il contingente massimo annuo di giornate, complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale in base alla detta norma e all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1969, n. 12, e da utilizzare nominativamente nell'ambito di elenchi semestrali previamente comunicati, con almeno quindici giorni di anticipo, dagli organi responsabili di ciascuna organizzazione secondo segnalazione degli stessi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

Dalle decorrenze appresso indicate gli importi annui delle pensioni e degli assegni vitalizi del personale collocato a riposo non oltre le rispettive date sono maggiorati, a titolo di perequazione con le retribuzioni del personale in servizio, delle seguenti misure percentuali:

	dal 1°-1-1979	dal 1° del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge
	—	—
Agenti tecnici, commessi, operai, salariati ed equiparati	10,7	3,5
Guardie forestali	11,5	3,5
Archivisti-dattilografi	12,6	3,5
Sottufficiali forestali	12,6	3,5
Assistenti ed equiparati	13	3,5
Dirigenti amministrativi ed equiparati	13,5	3,5
Dirigenti tecnici ed equiparati	14,3	3,5
Direttori regionali ed equiparati	19,4	3,5
Segretario generale ed equiparati	21,5	3,5

Art. 42.

Riconoscimenti di servizi

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, è così modificato:

« Ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi non di ruolo di cui all'articolo precedente, in quanto già non valutati, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di richiedere la ricongiunzione in base all'art. 2 delle legge 7 febbraio 1979, n. 29 ».

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, è sostituito con il seguente:

« Gli stessi benefici sono cumulabili con quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 3 delle legge regionale 17 ottobre 1977, n. 87, purché complessivamente i servizi riconosciuti non siano superiori a quattro anni ».

L'art. 4 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento dei servizi di cui all'art. 1 della legge è effettuato a domanda dei dipendenti interessati o dai loro aventi causa da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della stessa ».

Al personale cui, in sede di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è stata attribuita l'ultima classe di stipendio, prescindendo dalla anzianità di servizio richiesta, ed al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 75 della stessa legge, i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui alla legge regionale 28 maggio 1979, n. 114, e successive modifiche, sono attribuiti in aggiunta alla posizione giuridico-economica acquisita alla decorrenza prevista dall'art. 1 della stessa legge.

Art. 43.

Passaggi di qualifica di cui agli articoli 60 e 62 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7

Il terzo comma dell'art. 60 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 è sostituito dai seguenti:

« Coloro che hanno frequentato regolarmente il corso, se provenienti dalla carriera di concetto, potranno sostenere un esame vertente sulle materie determinate ai sensi dell'art. 59, consistente in una prova scritta ed una orale, innanzi ad una commissione composta da un presidente scelto tra i direttori regionali e da quattro dirigenti dell'amministrazione regionale, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina a dirigente in tirocinio nel limite di posti pari al 10 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

I dipendenti provenienti dagli ex ruoli misti che abbiano frequentato regolarmente il corso conseguono la nomina a dirigente in tirocinio, anche in soprannumero, previo superamento di un colloquio di idoneità davanti ad una commissione composta ai sensi del precedente comma, in conformità delle disposizioni dell'art. 59 ».

Il terzo comma dell'art. 62 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Coloro che hanno frequentato regolarmente il corso potranno partecipare al colloquio di cui al successivo art. 63 innanzi ad una commissione composta da un presidente e da quattro componenti, tutti scelti tra i dirigenti dell'amministrazione regionale, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina ad assistente in tirocinio nel limite di posti pari al 10 per cento dell'organico degli assistenti di ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge ».

La presidenza della Regione è autorizzata ad erogare per intero alle Università siciliane le somme previste dalla apposita convenzione approvata con decreto del presidente della Regione, per l'organizzazione dei corsi di integrazione di cui agli articoli 60 e 62 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 44.

Interpretazione autentica degli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale n. 30 del 1974

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 15 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, nei confronti degli archivisti dattilografi debbono essere applicate in maniera che ciascun interessato conservi nell'ordine delle classi di stipendio previsto dalla legge regionale 1° agosto 1974, n. 30, quella posseduta in base alla normativa già vigente, secondo la corripondenza delle progressioni ordinali tra le due successioni di classi.

Gli effetti economici conseguenti alla disposizione del precedente comma decorrono dal 31 dicembre 1978.

Art. 45.

Pubblicazione degli atti concernenti il personale

Gli atti per i quali le leggi vigenti per i dipendenti dello Stato prevedono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nei bollettini dei Ministeri, per quanto riguarda i dipendenti dell'amministrazione regionale sono pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione o nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione regionale curato dalla presidenza della Regione.

Art. 46.

Norme applicabili

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 16 si applicano in tutti i casi in cui il personale risulti inidoneo, per infermità all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta.

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni comunque riferibili al personale dell'amministrazione regionale in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 47.

Riliquidazione delle pensioni privilegiate

L'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, è sostituito dai seguenti:

« Sulla base dei criteri fissati nei precedenti commi si provvede alla riliquidazione delle pensioni privilegiate in corso con decorrenza dalla data della loro liquidazione ma comunque non anteriore al 1° luglio 1970.

Nei riguardi degli aventi diritto cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, l'aumento previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo è computato per il conseguimento dei successivi gradi e qualifiche della carriera di appartenenza comunque conseguibili e per l'attribuzione degli aumenti periodici.

Al fine del conseguimento di tali successive qualifiche, a prescindere dalla disponibilità di posti in organico, si fa riferimento soltanto all'anzianità minima nella qualifica inferiore o nella carriera richiesta dalla disciplina giuridica sugli avanzamenti di carriera, vigente all'epoca della cassazione dal servizio, per l'ammissione a scrutini, concorsi ed esami ».

Gli ex dipendenti dell'amministrazione regionale o i loro aventi causa, cui sia stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata e che hanno optato per quella di anzianità possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione della pensione privilegiata, alle medesime condizioni previste dall'art. 19 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, come modificato con la presente legge, e con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1° luglio 1970.

Art. 48.

Pensioni indirette o di riversibilità

La norma di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, è interpretata nel senso che il trattamento minimo spettante ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità è fissato al 50 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile fruita dal dante causa in attività di servizio e rideterminata in base a norme regionali con decorrenza successiva al collocamento a riposo o al decesso del dipendente, oltre gli adeguamenti al costo della vita e gli aumenti estesi ai titolari di trattamenti di quiescenza successivamente alla cessazione dal servizio.

Art. 49.

Recupero dell'indennità di anzianità

Nei confronti dei dipendenti che abbiano chiesto di riscattare servizi non di ruolo ai fini della indennità di buonuscita, l'indennità eventualmente spettante per gli stessi servizi è recuperata dall'amministrazione regionale, a detrazione del contributo di riscatto dovuto.

Gli interessati, anche se cessati dal servizio, possono chiedere la revisione della propria situazione prividenziale per i fini di cui al precedente comma, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Assegni vitalizi

Gli assegni vitalizi regionali sono cumulabili con trattamenti di attività di servizio o di quiescenza fruiti a titolo diverso. Gli stessi non sono invece cumulabili con trattamenti conseguiti per servizi prestati anteriormente all'ammissione nei ruoli regionali e dei quali è prevista la ricongiunzione a domanda con o senza onere di riscatto.

Ai dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione per limiti di età, per dispensa per infermità o, nel caso di decesso, ai loro aventi causa, è consentito, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di esercitare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il diritto — già previsto dalle norme regionali — alla ricongiunzione o riscatto dei servizi non di ruolo che hanno dato luogo a pensione a carico dell'I.N.P.S. In tale caso si applica l'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51.

Inquadramento degli archivisti-dattilografi

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di archivista-dattilografo è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di operatore-archivista continuando a disimpegnare mansioni di dattilografia per un periodo di almeno dodici anni dalla nomina nella qualifica di archivista-dattilografo, ed in ogni caso fino a quando non saranno coperti i posti della qualifica di dattilografo, previsti dalla presente legge.

Art. 52.

Accesso alla qualifica superiore

In sede di prima applicazione della presente legge si provvederà alla copertura dei posti disponibili delle qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnici istituti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, e con la legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, per i quali non siano stati banditi concorsi pubblici e non siano state espletate le relative prove scritte, mediante inquadramento dei dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso di qualifiche equiparate o immediatamente inferiori, dei titoli di studio e di abilitazione professionale specificamente richiesti, previo superamento di colloqui da svolgersi, rispettivamente, secondo le norme degli articoli 59 e 63 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e dell'art. 18 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, in quanto applicabili.

Nella prima applicazione della presente legge si provvede, altresì, a domanda degli interessati, all'inquadramento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa, nella qualifica di agente tecnico dei dipendenti che dal 1° gennaio 1979, si trovino adetti esclusivamente e continuativamente alla guida di autovetture della amministrazione regionale.

Ai dipendenti transitati in livelli diversi, ai sensi dei precedenti commi, si applica l'art. 31 della presente legge.

Le norme di cui al primo comma non si applicano per l'accesso alla qualifica di dattilografo.

Art. 53.
Norme sulla erogazione dei prestiti

Nella prima applicazione del regolamento di cui all'art. 16, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n 73, si terrà conto delle domande di prestito presentate nel corso del bimestre successivo alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 54.
Personale dei comitati provinciali della caccia

Nelle more della definizione di una organica disciplina dell'attività venatoria e dell'incremento e la tutela della fauna, il personale dipendente dai comitati provinciali della caccia, assunto per pubblico concorso ed in servizio alla data del 31 luglio 1980, è inquadrato in un ruolo ad esaurimento presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma ha luogo nei livelli relativi alle qualifiche corrispondenti a quelle attualmente possedute, facendo salve le rispettive posizioni giuridiche ed economiche conseguite.

Il predetto personale, fino all'emanazione della disciplina di cui al primo comma, continua a prestare servizio presso i comitati provinciali della caccia da cui dipende all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.
Norme per il personale statale in posizione di comando

Al personale dello Stato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale in esecuzione di norme di attuazione dello statuto, nonché agli insegnanti elementari comandati presso la Regione siciliana ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, e dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuita, a decorrere dal primo luglio 1979, un'indennità mensile lorda pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica, tenendo conto di quanto previsto dalla presente legge e dalle rispettive successive variazioni.

Ai fini di cui al comma precedente, alle qualifiche statali delle carriere ausiliarie ed equiparabili, delle carriere esecutive ed equiparabili, delle carriere di concetto ed equiparabili, delle carriere direttive ed equiparabili e delle carriere direttive tecniche ed equiparabili, o ai livelli corrispondenti, vanno riferiti rispettivamente i livelli retributivi secondo, quarto, sesto, settimo ed ottavo di cui all'art. 28.

Per il personale di cui al primo comma preposto alla direzione di uffici con circoscrizione regionale ed in godimento della indennità di funzione, spettante ai dirigenti superiori, secondo le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modifiche, ai fini del computo dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo, non si tiene conto dell'indennità spettante ai sensi del predetto decreto.

Art. 56.
Norme per il personale dei soppressi enti edilizi, dell'E.N.A.L.C. dell'I.N.A.P.L.I., dell'I.N.I.A.S.A. e dell'ex Gioventù Italiana

Al personale dei disciolti enti edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 2, al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) ed Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 143, utilizzato a norma della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, nonchè al personale del soppresso Ente per la gioventù italiana (G.I.), assegnato alla Regione e fatto salvo per quest'ultimo il disposto dell'art. 7, della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1979, tranne che per il personale degli enti edilizi soppressi per il quale la decorrenza è dal 1° gennaio 1979, un'indennità mensile lorda pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso gli enti di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica, secondo le modalità di cui agli articoli 28, 29 e 30 della presente legge e le corrispondenze di cui al precedente articolo.

Art. 57.
Corresponsioni dell'indennità

L'indennità di cui agli articoli precedenti è corrisposta per tredici mensilità ed è computata ai fini della determinazione dei compensi per eventule lavoro straordinario erogati dall'amministrazione regionale.

Art. 58.
Trattamento pensionistico provvisorio

Salva la definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione da attuare ai sensi dell'art. 43 dello statuto siciliano, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa al personale di cui all'art. 56, da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale medesimo, nei casi in cui siano ricorsi o ricorrano i presupposti per il collocamento a riposo in base alle vigenti norme, un trattamento pensionistico provvisorio commisurato al 90 per cento di quello maturato in base ai servizi accertati resi presso gli enti di provenienza nonché ai periodi di utilizzazione presso la Regione, calcolato sul trattamento attribuito in base alla presente legge, salvo il recupero delle somme già corrisposte da altri enti ed istituti per gli stessi servizi.

Il trattamento economico provvisorio spettante al personale di cui all'art. 56 è assoggettato a decorrere dal 1° settembre 1980 alle medesime ritenute per contributi di quiescenza previdenza ed assistenza previste per i dipendenti della Regione.

Al medesimo personale si estende in via provvisoria il trattamento di previdenza ed assistenza previsto per i dipendenti della Regione.

Art. 59.
Lavoro straordinario

Il personale di cui ai precedenti articoli 55 e 56, in relazione ad eccezionali esigenze di servizio, può essere autorizzato, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 23 della presente legge, ad effettuare lavoro straordinario fino ai limiti ordinari fissati per i dipendenti regionali.

Art. 60.
Indennità di missione

Le indennità di missione per il personale di cui ai precedenti articoli 55 e 56 sono ragguagliate alle misure in atto vigenti per il personale dell'amministrazione regionale.

Art. 61.
Personale delle soppresse scuole sussidiarie

Il personale di ruolo delle soppresse scuole sussidiarie regionali di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo della Regione siciliana con la qualifica di assistente, con la classe di stipendio e con la retribuzione complessiva corrispondente alla anzianità di servizio posseduta in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38.

Il personale di cui al precedente comma, potrà essere utilizzato, a norma del settimo comma, dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, con provvedimento del Presidente della Regione.

Art. 62.

Quanto erogato al personale di cui alla presente legge in applicazione delle norme della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, va computato, salvo eventuale conguaglio ai fini dei trattamenti da corrispondere, secondo le rispettive decorrenze, ai sensi della presente legge.

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, in via provvisoria, tenendo conto di quanto già erogato a norma del comma precedente, e fatti salvi comunque i successivi conguagli, al pagamento in favore del personale dei propri ruoli dei nuovi trattamenti economici senza l'adozione di provvedimenti formali limitatamente alla cifra fissa di aumento per ogni dipendente di cui al precedente art. 30 ed alla cifra variabile differenziata a secondo del livello retributivo o della qualifica di collocazione di cui al medesimo articolo, ove tale trattamento provvisorio non risulti inferiore a quello spettante per effetto della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, nel qual caso, fino all'attribuzione del trattamento economico definitivo, continua ad applicarsi la predetta legge.

Art. 63.
Personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria

Nelle more dell'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale il personale comandato alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché dell'art. 26, comma primo, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, o utilizzato alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso l'assessorato regionale della sanità è trattenuto in servizio o riutilizzato presso l'assessorato medesimo.

Art. 64.

Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il personale forestale ha l'obbligo di indossare l'uniforme nei giorni di servizio. E' dispensato da tale obbligo nelle ore fuori servizio, nei periodi di congedo, permesso e giorni di riposo, nonché quando presta servizio presso gli uffici centrali e presso gli ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Art. 65.

A decorrere dal 1° luglio 1979, nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 98, è soppressa l'espressione « con l'integrazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 32 ».

Quanto percepito dal relativo personale in base alla predetta disposizione abrogata è computato ai fini dei trattamenti complessivi derivanti dall'art. 56 della presente legge.

Art. 66.
Abrogazione di norme

Con effetto dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni della presente legge, sono abrogati:

l'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65;

il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1962, n. 23;

la legge regionale 10 agosto 1968, n. 28, e successive modifiche;

il secondo comma dell'art. 20 e l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 31 delle legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24;

la legge regionale 30 novembre 1974, n. 39;

la legge regionale 20 luglio 1977, n. 58;

gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, e la tabella annessa alla stessa legge;

la legge regionale 17 marzo 1979, n. 32;

ogni altra disposizione legislativa e regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 67.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 7.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 68.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1980

D'ACQUISTO

(*Omissis*).

LEGGE 29 dicembre 1980, n. 146.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, concernente norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, concernente norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 21 è soppresso.

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 27 sono sostituiti con i seguenti:

« In ciascun livello sono attribuite le classi di stipendio di cui all'allegata tabella *B*.

Per l'ultima classe di stipendio di ciascun livello resta fermo il disposto del secondo comma della nota *b* alla tabella *N* allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 8 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30 ».

Art. 4.

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1979, le pensioni e gli assegni vitalizi a carico del bilancio della Regione, liquidati in favore delle categorie di personale cui si applica la presente legge con decorrenza non successiva alla predetta data, sono maggiorati degli importi di cui all'art. 30, secondo le corrispondenze in esso previste e, rispettivamente, nella percentuale corrispondente a quella che ha determinato il trattamento di quiescenza.

Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al secondo capoverso del 1° comma dell'art. 30, sono computati i servizi di ruolo, quelli non di ruolo riscattati e quelli ricongiunti in base alle norme vigenti alla data del 1° gennaio 1979, con esclusione delle anzianità convenzionali e delle maggiorazioni di servizio a qualsiasi titolo attribuite.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le pensioni e gli assegni vitalizi di cui al 1° comma, decorrenti da data anteriore alla stessa, sono ulteriormente incrementati nella misura del 3,50 per cento.

L'amministrazione è autorizzata a corrispondere, in via provvisoria, gli aumenti previsti dai precedenti commi tenuto conto di quanto già erogato ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 254, senza l'adozione di provvedimenti formali e *fatti salvi, comunque, i successivi conguagli* ».

Art. 5.

Il secondo capoverso del 1° comma dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

« I dipendenti provenienti dagli ex ruoli misti che abbiano frequentato regolarmente il corso conseguono la nomina a dirigente in tirocinio, nel limite di posti pari al 7 per cento dell'organico dei dirigenti di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, previo superamento di un colloquio di idoneità davanti ad una commissione composta ai sensi del precedente comma, in conformità delle disposizioni dell'art. 59 ».

Art. 6.

Alle cifre indicate nella tabella *B* sono apportate le seguenti modifiche:

primo livello, ottava classe: 557.600 anziché 557.500;
secondo livello, settima classe: 566.111 anziché 565.111;
terzo livello, settima classe: 603.848 anziché 603.548;
quarto livello, nona classe: 691.260 anziché 691.200;
ottavo livello, nona classe: 967.764 anziché 967.700;
ottavo livello, decima classe: 998.760 anziché 998.700.

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 55, è aggiunta l'espressione:

« ove più favorevole di quello spettante in base alla predetta legge ».

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le autorizzazioni di spesa previste dalla legge indicata nel precedente art. 1.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1980

D'ACQUISTO

LEGGE 29 dicembre 1980, n. 147.

Contributo alla Cooperativa mugnai e pastai della Valle del Platani S.r.l., con sede in Casteltermini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio straordinario di lire 150 milioni alla Cooperativa mugnai e pastai della Valle dei Platani S.r.l., con sede in Casteltermini per il risanamento economico della Cooperativa e per la gestione del complesso industriale dei Pastifici riuniti della Valle del Platani.

Il sussidio sarà erogato sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al comma precedente.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1980, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Titolo I - Rubrica 2 - Categoria IV

Codici 4.2.20/5.2.2/1/1/25/-/1/-

Cap. 35206 (nuova istituzione). — Sussidio straordinario alla Cooperativa mugnai e pastai della Valle del Platani S.r.l., per il risanamento economico della Cooperativa e per la gestione del complesso industriale dei Pastifici riuniti della Valle del Platani, più 150 milioni.

Assessorato regionale bilancio e finanze

Cap. 60751. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti, ecc., meno 150 milioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1980

D'ACQUISTO

SARDO

LEGGE 29 dicembre 1980, n. 148.

Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, relativi all'incremento del fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 66 della legge regionale 12 agosto 1980, n 85, è così modificato:

« Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato di lire 6.800 milioni da destinare, in prima applicazione, all'espletamento di commesse da parte della S.p.A. Gecomeccanica.

Art. 2.

L'incremento del fondo di dotazione dell'ESPI di L. 5.300 milioni, previsto dall'art. 65 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è così ripartito: per lire 4.600 milioni alla IMESI per il settore ferroviario e per lire 700 milioni alla IMEA per il settore autobus.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1980

D'ACQUISTO

GRILLO

(1424)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1981, n. 3.

Rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 - III Programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania - Triennio 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di L. 700.000.000, da utilizzarsi con le modalità di cui alla citata legge ed al relativo regolamento di attuazione del 20 dicembre 1976.

Art. 2.

Per la esecuzione di un programma aggiuntivo di interventi di valorizzazione di beni culturali di interesse pubblico è autorizzata per l'anno finanziario 1980 una spesa di L. 19.500.000.000 da utilizzarsi secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, e con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Di detta somma una quota pari a L. 5.000.000.000 sarà destinata all'attuazione di interventi di somma urgenza nelle zone colpite dal sisma, sulla base di motivate richieste degli uffici del Ministero dei beni culturali.

Con deliberazione della giunta regionale le somme relative a detti interventi saranno messe a disposizione della competente soprintendenza, che dovrà procedere alla realizzazione dele opere ai sensi della vigente normativa in materia, compreso l'obbligo della rendicontazione.

Art. 3.

All'onere finanziario di cui al precedente art. 1 si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante iscrizione in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 700.000.000 al cap. 913 del medesimo stato di previsione della spesa.

All'onere per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci annuali, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

All'onere finanziario di cui al precedente art. 2 si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante la iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 19.500.000.000, al cap. 918, di nuova istituzione, titolo II nel medesimo stato di previsione della spesa, con la seguente denominazione: « Spesa per la esecuzione di un programma aggiuntivo di interventi per la valorizzazione di beni culturali di interesse pubblico ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 febbraio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1981, n. 4.

Proroga del vincolo alberghiero disciplinato dalla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 per gli edifici o parti di edifici destinati ad uso di albergo, pensione o locande, ubicati nel territorio della regione Campania.

Art. 2.

Fino a nuova regolamentazione, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme di legge statale in materia di vincolo alberghiero ad esclusione dell'art. 2 della legge 24 luglio 1936, n. 1692 e degli articoli 3 e 4 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1298, i quali sono sostituiti dalle seguenti disposizioni.

A corredo della domanda di svincolo devono essere allegati la planimetria dell'edificio sede dell'esercizio ricettivo, una relazione illustrativa con l'indicazione del personale dipendente ed ogni altro documento ritenuto dalla giunta regionale indispensabile per poter decidere sulla richiesta. La giunta regionale dovrà comunicare la sua decisione mediante decreto del presidente entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di svincolo.

Trascorso detto termine, in mancanza di comunicazioni interruttive, l'istanza si intenderà accolta.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione al cambiamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero gli interessati dovranno far pervenire alla giunta regionale, servizio turismo, una documentazione in carta legale, nella quale sarà indicato lo stabile che si intende svincolare con i dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale è adibito, corredata dai documenti indicati nel secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale, ricevuta la domanda, accerta se la destinazione alberghiera è necessaria alle esigenze del turismo della Regione.

Gli accertamenti sono eseguiti dall'ente provinciale per il turismo competente per territorio, dalla prefettura, dall'URACA (Unione regionale associazioni campane albergatori) e dagli enti che la Regione ritenga utile interpellare.

Il parere degli enti ed associazioni suindicate non è vincolante per la Regione.

Art. 5.

La giunta regionale, accettata la necessità di mantenere la destinazione alberghiera, entro il termine fissato dall'art. 2, comma secondo, della presente legge, deve dare comunicazione all'interessato perchè dichiari se insiste nella domanda per il mutamento.

Se l'interessato insiste nella richiesta di svincolo o non risponde nel termine fissato nella comunicazione, la Regione, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, invita l'ente o la persona che intende acquistare o prendere in locazione l'edificio o la parte di edificio destinata ad albergo, locanda o pensione, a presentare apposita domanda dalla quale deve risultare l'impegno esplicito a mantenere la destinazione alberghiera per almeno dieci anni.

Tale domanda deve essere corredata da un piano tecnico e finanziario a dimostrazione e garanzia che l'impegno potrà essere mantenuto.

La Regione nel suo giudizio discrezionale, può richiedere quelle maggiori garanzie che ritenga più idonee ad assicurare l'impegno assunto.

Art. 6.

L'autorizzazione allo svincolo alberghiero è condizionato alla totale restituzione all'ente erogatore dei contributi a qualunque titolo percepiti per l'albergo, locanda o pensione, in seguito ai benefici disposti in maniera alberghiera da leggi statali e regionali.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 febbraio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1981, n. 5.

Provvedimenti urgenti per il sostegno della produzione della patata nell'annata 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania è autorizzato ad utilizzare la somma residua sullo stanziamento recato dalla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, per la concessione, sulla base delle direttive fornite dalla giunta regionale, a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della legislazione vigente di contributi sulle spese sostenute per la raccolta ai fini di commercializzazione delle patate prodotte nell'annata agraria 1980.

I contributi sono concessi fino alla misura massima di lire 4000 per quintale di prodotto.

Per usufruire dei contributi le cooperative agricole e le associazioni di produttori agricoli devono presentare idonea documentazione dalla quale risulti:

1) di aver commercializzato direttamente il prodotto;

2) di aver effettuato la prima lavorazione del prodotto;

3) di aver utilizzato, in via diretta, impianti, mezzi, manodopera, trasporto ed ogni altro onere occorrente alla commercializzazione e lavorazione del prodotto.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 febbraio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1981, n. 6.

Intervento finanziario a favore di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto per l'attuazione dell'accordo sindacale regionale 2 luglio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, nell'ambito degli interventi finanziari di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, indipendentemente dai termini stabiliti dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080, e dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 27, in materia di revisioni delle sovvenzioni di esercizio, i fondi occorrenti alle aziende per far fronte ai maggiori oneri conseguenti al riconoscimento nei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente nel quinquennio 1975-79 di aliquote di elementi ricorrenti della retribuzione, in virtù di accordi aziendali transattivi, recepiti dalla giunta regionale.

Lo stesso intervento finanziario è autorizzato nei confronti di enti, imprese e aziende beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 17 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 47, e dall'art. 9 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 14.

Art. 2.

I termini e le modalità di accertamento e di erogazione delle somme di cui all'art. 1 saranno determinati dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare.

Art. 3.

Per l'attuazione del primo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000.

Per l'attuazione del secondo comma dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000.

All'onere complessivo di L. 7.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

per L. 3.500.000.000 con lo stanziamento di cui al cap. 446 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 istituito con il IV provvedimento di variazioni al bilancio medesimo, previamente integrato della somma di L. 1.000.000.000 mediante prelievo di pari ammontare dallo stanziamento di cui al capitolo 430 dello stato di previsione, che si riduce di pari importo;

per L. 4.000.000.000 con lo stanziamento del corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 febbraio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1981, n. 7.

Finanziamento straordinario ai comuni per opere di urbanizzazione ed acquisizione aree.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione Campania intende dare immediato avvio ad un programma di infrastrutturazione da realizzarsi a cura dei comuni e finalizzato a favorire e predisporre le condizioni di base per lo sviluppo delle capacità insediative del proprio territorio.

Art. 2.

Gli interventi, da realizzarsi a totale carico dei fondi regionali, saranno indirizzati alla acquisizione di aree e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio di nuclei insediativi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.

Il riparto dei fondi di cui all'art. 8 sarà approvato dal consiglio regionale sulla base di un apposito programma predisposto dalla giunta regionale.

Art. 4.

Le richieste di finanziamento, corredate dai necessari elaborati tecnici, vanno inviate, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, il quale provvederà a trasmettere le stesse richieste al presidente della giunta regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione della legge.

Tale trasmissione avverrà mediante una proposta attuativa globale con riferimento a motivate scale di priorità.

Art. 5.

Gli indirizzi da osservare nella formulazione della proposta e nella individuazione delle priorità di cui al precedente articolo, saranno riferiti:

alla opportunità di integrare e complètare iniziative già assunte allo scopo di consentire una rapida e piena utilizzazione dei programmi costruttivi in corso o di dotare delle indispensabili infrastrutture aree già insediate;

alla necessità di favorire una più rapida realizzazione dei programmi costruttivi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

alla necessità di privilegiare interventi infrastrutturali che a parità di costi di investimento consentano di determinare la massima capacità ricettiva.

Art. 6.

La regione, entro i successivi sessanta giorni dal termine assegnato alle amministrazioni provinciali di cui al precedente art. 4 approva il piano dandone comunicazione agli enti locali interessati.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti concessi, dispone i relativi accrediti a favore dei comuni interessati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 65 miliardi, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del cap. 458, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 «Programma straordinario per il finanziamento di opere di urbanizzazione e per l'acquisizione di aree», mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della predetta somma di lire 65 miliardi dal fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 febbraio 1981

DE FEO

(1614)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1981, n. 20.

Norme sul referendum abrogativo e consultivo - Modifica alla legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973, recante «Norme sul referendum abrogativo e consultivo» è sostituito dal seguente:

«Entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il presidente della giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, indice con decreto il referendum. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data del decreto».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973 è sostituito dal seguente:

«Presso il tribunale, la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum.

Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973 è sostituito dal seguente:

«La data di effettuazione è fissata a norma della seconda parte del primo comma dell'art. 1 della presente legge e dello art. 1 della legge regionale n. 40 del 2 dicembre 1974».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale n. 27 del 20 dicembre 1973 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della corte di appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della corte che assume le funzioni di « Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 febbraio 1981

QUARTA

(1876)

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1981, n. 21.

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. - Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 5 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL.

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL.. Il presidente della U.S.L. è tenuto pertanto ad inviare al presidente della giunta regionale, assessorato alla sanità, copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Il presidente della U.S.L. è altresì tenuto a comunicare alla giunta regionale, assessorato alla sanità, le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla giunta regionale su proposta dell'assessorato alla sanità.

Art. 2.

Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Con deliberazione della giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni a cessazione dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino ufficiale i ruoli del personale addetto alle UU.SS.LL., secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 3.

Provvedimenti in caso di inadempienza

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato con deliberazione della giunta regionale provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Personale avente diritto alla prima iscrizione

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati enti con sede nella regione Puglia:

a) enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono finalità sanitarie;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente al personale addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;

c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi;

d) province, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale addetto agli uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera *c*) dell'art. 47 della legge n. 833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;

3) assunti in ruolo ai sensi dell'art. 11 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorché non in settori sanitari.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le aziende termali indicati al terzo e quarto comma dell'art 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Con le modalità che saranno fissate con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, ed ai soli fini previsti e disciplinati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale dipendente dagli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, è iscritto in un apposito ruolo nominativo regionale.

Art. 5.

Altro personale avente diritto alla prima iscrizione

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, secondo quanto stabilito dall'art. 67 della legge n. 833, salvo quanto stabilito al successivo art. 6;

b) il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1978, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge n. 833/78;

c) il personale della CRI adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge n. 833/78;

d) il personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione da iscrivère nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72 della legge n. 833/78;

e) il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, addetto alle sezioni mediche, chimiche ed ai servizi di protezione antinfortunistica da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge n. 833/78:

tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;

tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali;

i dipendenti della regione Puglia in servizio alla data del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, presso gli uffici sanitari del medico provinciale e del veterinario provinciale che ne facciano richiesta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833, dipendente dagli enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, comunque utilizzato, è iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge e può ottenere il trasferimento nei ruoli del personale dipendente dalla Regione presentando domanda entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al successivo comma.

Il personale di cui al precedente comma, che ne abbia fatto richiesta, sarà inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale.

Art. 7.

Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali gli enti da cui dipende il personale di cui agli articoli 4 e 5, trasmettono appositi elenchi nominativi del personale avente titolo all'assessorato regionale alla sanità. Gli elenchi saranno trasmessi nei tempi e secondo le modalità indicate con deliberazione della giunta regionale.

Prima della trasmisione degli elenchi all'assessorato regionale alla sanità, gli enti, amministrazioni ed associazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi ed i dati predisposti mediante adeguate forme di pubblicizzazione.

Eventuali istanze di correzioni di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo, devono essere comunicate con le stesse modalità richieste per la trasmissione degli elenchi alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle UU.SS.LL. le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'U.S.L. presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione dei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della giunta regionale sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 2 marzo 1981

QUARTA

(1877)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1981, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, concernente la riforma dell'organizzazione turistica regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 25 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal segente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981, le funzioni proprie degli enti provinciali per il turismo sono esercitate dall'amministrazione regionale, che subentra inoltre in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3 »;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Con decreto dell'assessore regionale al turismo e al commercio è nominato per ciascun ente, a decorrere dal 1° gennaio 1981, un commissario che provvede:

a) alla formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente;

b) all'adozione, fino al 31 marzo 1981, di tutti gli atti necessari alla gestione dei residui degli esercizi finanziari 1980 e precedenti;

c) alla formazione, al 31 marzo 1981, del bilancio di liquidazione dell'ente.

All'approvazione degli atti di cui alle precedenti lettere *a)* e *c)* provvede la giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale al turismo e al commercio, di concerto con l'assessore regionale alle finanze »;

c) nel primo comma dell'art. 25, la frase « entro sette giorni feriali dalla loro adozione » è sostituita dalla frase « entro tre giorni dalla fine della pubblicazione »;

d) tra il primo e il secondo comma dell'art. 25, è inserito il seguente comma:

« La direzione regionale del turismo e del commercio può richiedere ulteriori elementi istruttori entro quindici giorni dal ricevimento degli atti. La richiesta interrompe il termine di cui al comma seguente per quindici giorni, entro i quali l'azienda deve fornire gli elementi istruttori richiesti »;

e) l'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Gli organi amministrativi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge cessano dai loro incarichi e funzioni con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del de-

creto del presidente della giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 8. I presidenti in carica delle aziende stesse provvedono tuttavia anche dopo tale data, sino alla nomina degli organi di cui all'art. 10, allo svolgimento delle funzioni ordinarie del rispettivo ente. Nell'ipotesi di accorpamento, ai sensi del primo comma dell'art. 7, di due o più stazioni di cura, soggiorno e turismo esistenti, l'amministrazione transitoria dell'ente è affidata ad apposito commissario.

Al personale di ruolo in servizio presso le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è assicurato il pieno mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico acquisiti».

Art. 2.

Il personale degli enti provinciali per il turismo, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, viene temporaneamente assegnato dal 1° gennaio 1981 alla regione Friuli-Venezia Giulia e continua a prestare servizio presso gli uffici provinciali del turismo istituiti con l'art. 5 della citata legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, o presso la direzione regionale del turismo e del commercio, fino al termine previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge stessa, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 4.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ed ha affetto — limitatamente alle lettere «*a*», «*b*», ed «*e*» dell'art. 1 e all'art. 2 — dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1981

COMELLI

(1613)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1981, n. 14.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **28** *del* 4 *marzo* 1981)

(*Omissis*).

Convalida decreti di prelevamento dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»

Art. 9.

Sono convalidati i decreti del presidente della giunta regionale del 3 ottobre 1979, n. 543/Pres., del 24 ottobre 1979, n. 580/Pres. e del 28 novembre 1979, n. 636/Pres., nonchè il decreto dell'assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana del 14 novembre 1979, n. 3597, adottati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, per il prelievo di lire 22 milioni e, rispettivamente, di lire 1.100 milioni, di lire 235.500.000, nonchè di lire 600.000.000, dal capitolo 1954 — «Fondo di riserva per le spese impreviste» — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 marzo 1981

COMELLI

Omessi gli allegati depositati agli atti della Raccolta ufficiale delle leggi presso la presidenza della giunta regionale.

(1953)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** *per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso*

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810940)